



Comune di Valbrenta

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ----- del --/12/2021)

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Esso disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche istituita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
Deliberazione dell'aliquota

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale da applicarsi sul reddito delle persone fisiche, la deliberazione dell'aliquota d'imposta nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Al Consiglio Comunale spetta inoltre la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. Le determinazioni assunte con le deliberazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 acquisiscono efficacia previa pubblicazione nell'apposito sito informatico del Ministero delle Finanze entro i termini fissati per legge.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Valbrenta alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 4
Imponibile

1. L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo del contribuente determinato ai fini dell'i.r.p.e.f., al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente e con le stesse modalità dell'imposta ordinaria sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata per l'anno precedente al reddito imponibile i.r.p.e.f. dell'anno precedente.

Art. 5
Aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale viene stabilita nella misura di 0,5 punti percentuali.

Art. 6
Esenzione

1. L'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, non supera l'importo di € 15.000,00.
2. Se il reddito imponibile ai fini i.r.p.e.f. supera la soglia di esenzione di cui al comma precedente l'addizionale comunale è dovuta applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo.

Art. 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2022.